



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Franzoso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 102/2018 del Ruolo Generale promossa da:

[REDACTED] (Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED])

attore

contro

[REDACTED]

convenuto

e contro

[REDACTED] (Avv. Dalan Federica)

conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 18.6.2020.

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 1252/2017
depositata il 21.11.2017.

motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] propone appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Venezia in epigrafe indicata con la quale è stata rigettata la domanda di parte appellante al risarcimento del danno biologico e non, quantificato in €11.681,21, danno subito dalla sig.ra [REDACTED] in occasione del sinistro occorso in data 6.9.2012, alle ore 18.30, allorquando quest'ultima, trovandosi alla guida dell'autovettura [REDACTED], targata [REDACTED], di proprietà di [REDACTED] mentre si trovava ferma in

località Zelarino (VE), [REDACTED] nell'attesa di riprendere la marcia, veniva tamponata dalla vettura [REDACTED], sospinta a sua volta dalla vettura [REDACTED] condotta da [REDACTED] ed assicurata [REDACTED], riportando lesioni alla persona diagnosticate in "*cervicalgia postraumatica, con prognosi di 7 giorni e atteggiamento in lieve scoliosi dx convessa dorsale*".

Parte attrice deduce quali motivi d'appello l'erronea, illegittima ed ingiusta esposizione dei fatti in particolare con riferimento alla circostanza dedotta di trovarsi ferma in coda di aver ripreso la marcia, circostanza non contestata da [REDACTED], l'erronea valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio ed in particolare dei punti d'urto della due autovetture, delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni ed allegati contenuti nel modello CID in cui [REDACTED] assumeva la responsabilità del sinistro.

Si è costituita [REDACTED], la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per omessa indicazione in parte espositiva e nelle conclusioni del libello introduttivo di una qualsiasi indicazione delle modifiche richieste rispetto alla sentenza di primo grado e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione proposta.

All'udienza del 15.6.2020 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale concedeva termini massimi per il deposito di comparse conclusionale e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Deve in via preliminare essere dichiarata l'ammissibilità del proposto appello, avendo parte attrice indicato i punti della sentenza di cui chiede la riforma e le modifiche in punto declaratoria di accertamento della responsabilità del sinistro in capo a [REDACTED]

Rileva in via ulteriormente il Tribunale come parte attrice non abbia depositato il fascicolo di parte di primo grado.

Tale inosservanza comporta che il Giudice debba valutare l'appello solo allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (Cass. n.10819/1998; n.12947/1992), essendo la produzione del fascicolo di parte di primo grado non un obbligo ma un onere della parte.

Invero la costituzione in grado di appello, ex art. 347 comma 1 c.p.c. che rinvia agli artt.

165 e 166 c.p.c., mediante deposito del proprio fascicolo di parte, attiene al fascicolo contenente l'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.

Come sostenuto dalla Giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 23658/2017): “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016)>>.

Invero nel giudizio di secondo grado, la mancata osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 169, 2 comma, c.p.c. per il deposito del fascicolo di parte, obbliga il giudice a valutare il gravame allo stato degli atti.

Difatti, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169, 2 comma, c.p.c., comporta per il giudice la mancata conoscenza dei documenti difensivi prodotti dall'appellante in primo grado e del materiale probatorio posto a fondamento della domanda giudiziale e della sentenza impugnata.

Tale carenza non può essere sanata per effetto della richiesta di acquisizione del fascicolo di parte formulata nell'atto di citazione in appello in quanto il Tribunale non può sostituirsi

alle parti nell'onere di depositare il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c. nel termine previsto dall'art. 169, 2 comma c.p.c., (cfr. Tribunale, Nocera Inferiore, sez. II, 12/11/2015, n. 1516).

Pertanto in assenza della documentazione prodotta in primo grado da parte attrice ed in particolare del rapporto di polizia stradale e dei modelli CID con le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro, non possono essere delibati i motivi di gravame in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro ed al punto d'urto.

Quanto alla declaratoria di incapacità a testimoniare della teste [REDACTED] ex art 246 c.p.c., rileva il Tribunale come sia stata correttamente pronunciata, trattandosi di soggetto coinvolto nel medesimo sinistro, essendo irrilevante la circostanza dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione.

E' infatti assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (cfr. Cass. Civ. Sez.6 sentenza 17.7.2019, 19121 - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 - 01).

Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 - 01, secondo cui "la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare", dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un *posterius* rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare.

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.

Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o

rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolaterali, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

L'appello pertanto deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese liquidate in €1.220,00, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e CPA come per legge.

Venezia, 15/03/2021.

Il Giudice

dott. Silvia Franzoso